

PATENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE STRADALE

A cura di
Carlo Carrera

SFERA DI APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

- ◆ regola la circolazione in generale su tutte le **aree pubbliche** o **ad uso pubblico** definibili come "**area stradale**".
- ◆ Tale definizione, descritta nell'articolo 2 CdS, richiede che siano contemporaneamente presenti nell'area individuata come strada, tre connotazioni:

1 - NATURALISTICA

- ◆ qualificando come area stradale, nell'accezione letterale del termine, solamente la parte "**costituente spazio o porzione di superficie terrestre**"

2 – DI USO PUBBLICO

- ◆ cioè la soggezione dell'area verso un'utilizzazione, sia essa di fatto o di diritto, all'intera collettività
- ◆ L'uso "non privato" può avere carattere temporaneo o permanente ma è essenziale che avvenga nell'attualità ed effettività per dirsi ad uso pubblico

3 – DESTINAZIONE ALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE...


- ◆ *dei pedoni, dei veicoli e degli animali*
- ◆ designazione (formale o anche solo di fatto) dell'area all'uso pubblico da parte di un numero indeterminato di veicoli e di pedoni

NE DERIVA CHE.....

- ◆ Sono da considerarsi **aree stradali** non solo le aree demaniali o di proprietà pubblica
- ◆ ma anche le aree private come quelle che sono gravate da servitù pubblica di passaggio e che siano destinate all'uso pubblico

INVECE.....

- ◆ Le aree destinate all'uso **esclusivamente privato** (siano esse di proprietà pubblica o privata)
- ◆ o le aree utilizzate da una ristretta collettività di persone aventi particolare titolo di legittimazione per transitarvi **non rientrano nella sfera di applicazione del CdS**




In relazione alla destinazione, la Corte di Cassazione ha più volte precisato, **che se un'area demaniale non è destinata alla circolazione intesa come lo spostamento da un luogo verso un altro**, ma il suo utilizzo è diverso, e questo può essere il caso ad esempio delle strade militari, **non rientra nella sfera di applicazione del CdS**

Conduzione e guida



Conducente:
chi è costui?



◆ Art. 4 della Convenzione di Ginevra su Circolazione e traffico del 1959:

*[...] il termine "**conducente**" indica ogni persona che su di una strada conduca veicoli, compresi i cicli, animali da tiro, da carico, da sella, che guidi greggi o che ne abbia l'effettiva custodia [...]*

- ◆ **Art. 4 del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.3.2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio:**



- ◆ [...] *conducente è chiunque sia addetto alla guida d'un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all'occorrenza guidare [...]*



- ◆ **Dottrina e Giurisprudenza** che, in varie occasioni hanno stabilito in ***conducente***:

- ◆ [...] colui che ha la direzione e la guida del veicolo durante le varie fasi della circolazione[...]

Requisiti per la conduzione di animali e la guida di veicoli a trazione animale

- ◆ Aver compiuto anni **14**
- ◆ Idoneità psico-fisica



Si noti che l'art. 115 non prevede un'età minima per la conduzione di velocipedi e veicoli a braccia.

Si ritiene, tuttavia, che per condurre questi veicoli su strada sia necessario essere idonei fisicamente e psichicamente.

Requisiti per la guida di veicoli a motore

- ◆ Requisiti fisici e psichici
- ◆ Requisiti di età [minima e massima]




I requisiti fisici e psichici devono sussistere al momento della guida o della conduzione. Assumono, pertanto, carattere transitorio.

CONCETTO DI INIDONEITA' TEMPORANEA ALLA GUIDA

ETA' MINIME PER LA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE: *14 anni*


- ◆ **Ciclomotori a due e tre ruote**
- ◆ **Quadricicli leggeri [d.m. 31.1.2003]**



VIETATO IL TRASPORTO DI PASSEGGERO (fino al compimento 18° anno- se omologato per il trasporto di 2 persone)

ETA' MINIME PER LA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE: *16 anni*

- ◆ **MOTOVEICOLI fino a 125 cm³ e 11 KW (solo motocicli d.m. 30.9.2003)**
- ◆ **MACCHINE AGRICOLE o loro complessi** che: non superino i limiti dimensionali e di massa previsti dall'art. 53 cds [motoveicoli]; che non superino 40 Km/h, conducibili con pat. A




VIETATO IL TRASPORTO DI PASSEGGERO (fino al compimento 18° anno)

ETA' MINIME PER LA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE: *18 anni*

- ◆ CICLOMOTORI;
- ◆ MOTOVEICOLI
- ◆ AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCOO DI PERSONE E COSE
- ◆ AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE, CON O SENZA RIMORCHIO
- ◆ MACCHINE AGRICOLE ≠ ANNI 16

◆ MACCHINE OPERATRICI

- ◆ AUTOCARRI
- ◆ AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI
- ◆ AUTOTRENI
- ◆ AUTOARTICOLATI



LIMITE SUPERABILE CON CQC

ETA' MINIME PER LA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE: *21 anni*

- ◆ **AUTOCARRI, AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI, AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI, ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE di mcpc > 7,5 t**
- ◆ **MOTOCARROZZETTE, TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE**
- ◆ **AUTOBUS, AUTOCARRI, AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI PER TRASPORTO PERSONE**
- ◆ **MEZZI ADIBITI AI SERVIZI DI EMERGENZA**

ETA' MASSIME PER LA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE: *65 anni*


- ◆ **DOPO 65 ANNI NON SI POSSONO CONDURRE AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI PER IL TRASPORTO DI COSE DI mcpc > 20 t**



Ai sensi degli artt. 119/4 e 126/4 il conducente > 65 anni per guidare complessi di mcpc \leq 20 t, autocarri di mcpc > 3,5 t e macchine operatrici, DEVE sottoporsi a visita medica BIENNALE presso la CML

ETA' MASSIME PER LA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE: *60 anni*

- ◆ **AUTOBUS, AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI E AUTOSNODATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE**



FINO A 65 ANNI

SE IL CONDUCENTE SI SOTTOPONE A VISITA MEDICA ANNUALE PRESSO CML [Rilascio attestato-art. 307 reg]

LA PATENTE DI GUIDA

- ◆ Con l'entrata in vigore del dPR n. 575/94 ["Regolamento Cassese"] dal 1° ottobre 1995 si può considerare la PATENTE DI GUIDA come un
- ◆ ***provvedimento amministrativo abilitativo in quanto la Pubblica Amministrazione non esercita alcun potere discrezionale nel rilascio ma si limita a verificare la sussistenza dei requisiti psicofisici e tecnici prescritti dal Legislatore***

L'art. 35, comma 2, del DPR n. 445/00 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), stabilisce che: "Sono equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato"

◆ **ART. 116 CdS** " *Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori* "

◆ **d.m. 30/9/2003**, *Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE*, (in vigore dal 16 aprile 2004)

◆ Per condurre autoveicoli, motoveicoli è necessario essere in possesso di patente di guida rilasciata da un ufficio provinciale del DTT, previo superamento degli esami di idoneità psicofisica e tecnica.


◆ **La Direttiva comunitaria 2000/56/CE** che ha integrato la **Direttiva 91/439/CEE**, impone agli Stati membri di adeguare le loro patenti al modello comunitario.



- ◆ Ai sensi dell'art. **229 CdS e 406 reg. es. e att. CdS**, la Direttiva è recepita nel nostro ordinamento con semplice decreto del Ministro interessato e va a modificare in modo sostanziale il CdS [che è comunque norma superiore];
- ◆ ***In base alla sentenza n. 170 del 1984 della corte Costituzionale, il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale produce l'effetto della disapplicazione delle norme interne con essa in contrasto. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento sono altresì allineate, a questi, tutte le norme dell'ordinamento nazionale rientranti nel campo di applicazione delle direttive recepite.***

Categorie – art. 3 d.m. (sostituisce il comma 3 dell'art. 116 CdS)

A




Comprende A1

18 anni



- ◆ **MOTOCICLI CON O SENZA SIDE CAR;**
- ◆ **TRICICLI e QUADRICICLI a motore (art. 5, comma 3, d.m.)**

B



18 anni

Comprende A1

- ◆ TRICICLI E QUADRICICLI NON LEGGERI
- ◆ **AUTOVEICOLI** di mcpc ≤ 3500 kg – max 8 posti, escluso il conducente. Può essere agganciato un rimorchio leggero (mcpc ≤ 750 kg)
- ◆ **COMPLESSI COMPOSTI DA UNA MOTRICE DI CAT. B E DA UN RIMORCHIO**, purché la mcpc del complesso sia ≤ 3500 kg e la mcpc del rimorchio non superi la massa a vuoto della motrice (tara – 75 kg)

- ◆ **MOTOCICLI LEGGERI (fino a 125 cm³ e 11 KW), SOLO SUL TERRITORIO NAZIONALE**

GUIDA MOTOCICLI CON PATENTE DI CAT. B



✓ Rilasciata fino al 31.12.1985	➤ Paesi U.E. – Tutti i tipi di motociclo
✓ Rilasciata dal 1.1.86 al 25.4.1988	➤ Solo in Italia – Tutti i tipi di motociclo
✓ Rilasciata dal 26.4.1988	➤ Solo motocicli leggeri e solo sul territorio nazionale

B+E

CONSEGUIMENTO

18 anni

Comprende A1

- ◆ COMPLESSI DI VEICOLI COMPOSTI DA UNA MOTRICE DELLA CATEGORIA B E DI UN RIMORCHIO IL CUI INSIEME NON RIENTRI NELLA CATEGORIA B (il complesso può superare 3500 kg)



Purché nel rispetto dei limiti indicati nella carta di circolazione della motrice e con le condizioni imposte dall'art. 63 CdS

C

CONSEGUIMENTO

18 anni

Comprende A1- B

- ◆ **AUTOVEICOLI ≠ DA QUELLI DI CAT. D**, di $m_{cpc} > 3500$ kg.
- ◆ **Possono agganciare un rimorchio leggero** ($m_{cpc} \leq 750$ kg)
- ◆ Le prescrizioni contenute nel Regolamento CE n. 561/06 e nell'art. 115 CdS, non consentono tuttavia per il minore degli anni 21, la conduzione di veicoli o complessi $> 7,5$ t [$\geq 18 < 21$, possono con KC superare il limite]

C+E

CONSEGIMENTO

18 anni

Comprende A1- B – B+E

- ◆ **COMPLESSI DI VEICOLI COMPOSTI DA UNA MOTRICE DELLA CAT. C E DA UN RIMORCHIO NON LEGGERO (> 750 kg)**
- ◆ Le prescrizioni contenute nel Regolamento CE n. 561/06 e nell'art. 115 CdS, non consentono tuttavia per il minore degli anni 21, la conduzione di veicoli o complessi > 7,5 t [**≥18<21, possono con KC superare il limite**]

D

CONSEGIMENTO

21 anni (*)

Dal 1.10.04 comprende A1- B_{(circ.}

Mintrasp MOT3/1687/M330 del 28.4.04)

- ◆ **AUTOVEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE > 8 POSTI (escluso conducente) [corrispondono alle categorie internazionali M2 e M3]**
- ◆ **Possano agganciare un rimorchio leggero (mcpc ≤ 750 kg)**
- ◆ (*) fatte salve le disposizioni previste nel [Regolamento CE n. 516/06](#) per la guida di tali autoveicoli

D+E

CONSEGUIMENTO

21 anni (*)

Dal 1.10.04 comprende A1- B – B+E
(circ. Mintrasp MOT3/1687/M330 del 28.4.04)

- ◆ **COMPLESSI DI VEICOLI COMPOSTI DA UNA MOTRICE DELLA CAT. D E DA UN RIMORCHIO NON LEGGERO (> 750 kg)**
- ◆ (*) fatte salve le disposizioni previste nel Regolamento CE n. 516/06 per la guida di tali autoveicoli

A1

CONSEGUIMENTO

16 anni

- ◆ **MOTOCICLI LEGGERI** $\leq 125 \text{ cm}^3$ e potenza massima $\leq 11 \text{ kW}$
- ◆ **TRICICLI E QUADRICILI DIVERSI (art. 5, comma 3 del d.m.)**



Dal 1° ottobre 1999, non si converte automaticamente in pat. A al compimento del 18° anni – occorre superare esame pratico

Art. 116/5 – PATENTI SPECIALI

- ◆ MUTILATI E MINORATI FISICI
- ◆ CATEGORIE A, B, C, D
- ◆ IN LINEA GENERALE NON CONSENTONO LA CONDUZIONE DI:
 - ◆ **VEICOLI IN SERVIZIO DI PIAZZA;**
 - ◆ **VEICOLI DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE;**
 - ◆ **VEICOLI IN SERVIZIO DI LINEA;**
 - ◆ **VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE;**
 - ◆ **AMBULANZE**



Tuttavia, i possessori di patente B, C e D speciale, possono, previo speciale visita medica presso la CML, ottenere il CAP per la guida di motocarrozette e autovetture per servizio da piazza e da noleggio con conducente (l. 214/03)

- ◆ **Ai veicoli conducibili con le patenti speciali B, C e D è consentito agganciare un rimorchio leggero**
- ◆ **Le patenti speciali di cat. C consentono la guida di veicoli e/o complessi $\leq 11,5$ t [art. 329 reg.]**
- ◆ **Le patenti speciali di cat. D consentono la guida di autobus fino a 16 posti escluso il conducente [art. 329 reg.]**
- ◆ **Le patenti speciali possono essere senza o con adattamenti**
- ◆ **Le patenti speciali formato card hanno l'indicazione delle prescrizioni con codici**

La Carta di Qualificazione del Conducente



Normativa di riferimento

- ◆ **Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286**, «*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore*»
- ◆ **Decreto Ministeriale 7 febbraio 2007**, «*Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente*»
- ◆ **Decreto 7 febbraio 2007, n. 371**, «*Rilascio della carta di qualificazione del conducente*»
- ◆ **Decreto 7 febbraio 2007, n. 372**, «*Gestione dei punti sulla carta di qualificazione del conducente*»
- ◆ **Decreto 20 marzo 2008**, «*Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante "Rilascio della carta di qualificazione del conducente"*»
- ◆ **Decreto 3 maggio 2007**, «*Modello della carta di qualificazione del conducente*»

Guida dei ciclomotori – art. 116/1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 11- bis

- ◆ Dal 1/7/04 il minore di età compresa tra 14 e 18 anni, non in possesso di patente di guida (A1), per condurre un ciclomotore dovrà essere munito del **CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA**
- ◆ Il CIG, per i minorenni, si consegue con solo esame teorico negli Istituti scolastici abilitati o presso le Scuole Guida
- ◆ **Qualora il minore (o il maggiorenne) conseguisse la patente di guida deve restituire il C.I.G. al competente ufficio D.T.T**
- ◆ **Non possono conseguire il C.I.G. coloro già titolari di patente di guida (1-quinquies)**

Segue C.I.G. – 1-ter

- ◆ A decorrere dal **1°/10/2005** il **conseguimento** (esame teorico + certificazione medica) del CIG è diventato obbligatorio, per chi ha compiuto 18 anni a partire da tale data e che non sia già titolare di patente di guida
- ◆ **I maggiorenni al 30/9/05, conseguono il CIG, previa presentazione di domanda al DTT corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti psico-fisici e dall'attestazione di frequenza a corso di formazione presso autoscuola**
- ◆ **I titolari di patente sospesa ai sensi art. 142, comma 9, CdS, possono guidare il ciclomotore**

Segue C.I.G. – 1-*quater*

- ◆ I requisiti fisici e psichici per la guida di ciclomotore sono gli stessi di quelli prescritti per le patenti A e A speciale
- ◆ Dal **1° ottobre 2009** visita medica per acquisizione o rinnovo presso i sanitari art. 119, commi 2 o 4, CdS

FRONTE CIG



FRONTE CIG

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI

AA 0000000 AA 0000000

RETRO CIG



RETRO CIG

Uffizio del D.T.T. di
CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI
N. _____ del _____
Cognome _____
Nome _____
Data e luogo di nascita _____

Il medico di sanità pubblica autorizzato
conferma che il candidato ha superato
l'art. 119, comma 4, del CdS, in data _____
1978 n. 464

IL DIRETTORE


LE LIMITAZIONI NELLA GUIDA – ART. 117 CdS e art. 6, dm 30.9.03 e con le innovazioni del D.L. 117/07 convertito con modificazioni in l. 160/07; legge n. 129 del 2 agosto 2008 e legge 15 luglio 2009, n. 94

- ◆ Nei confronti di neo patentati di cat. **A** alla guida di motocicli
- ◆ Nei confronti di neo patentati di cat. **B** alla guida di autoveicoli

Limitazioni per i titolari di patente

A

- ◆ Il comma 1 dell'art. deve rifarsi a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 6 del D.M. 30.9.03



L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto di potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno **DUE ANNI**. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

Motociclo di almeno 35 kW – prova pratica più selettiva

Limitazioni per i titolari di patente

B



Ai titolari di patente B, per i primi TRE dal conseguimento della patente, non è consentito:

- ◆ Superare la velocità di 100 km/h sulle **AUTOSTRADE**
- ◆ Superare la velocità di 90 km/h sulle **STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI**

•Solo controllo con strumentazione prevista dal regolamento (autovelox, biglietto autostradale, ecc.)

•Solo su strade di tipo A e B (cfr. art. 2 CdS) – **SONO ESCLUSI TUTTI GLI ALTRI TIPI DI STRADE**

comma 2-bis

- ◆ Per la guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal comma 2 dell'art. 117 C.d.S., vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t.
- ◆ *La limitazione in oggetto non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188 C.d.S., purché la persona invalida sia presente sul veicolo.*
- ◆ Le nuove disposizioni si applicano solo ai titolari di patenti di guida di categoria B rilasciate a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. ma prorogate al *1° gennaio 2011*.
- ◆ Con la legge n. 160/07 è stato modificato il nuovo comma, riducendo il periodo della limitazione in questione solo al primo anno successivo al conseguimento della patente di categoria B.

Art. 117 «Limitazioni nella guida»

- ◆ L'art. 3 comma 52 lettera b) della legge novella il comma 2 bis dell'art. 117 del c.d.s. che rispetto alla formulazione originaria presenta un periodo in più, ovvero questo:
- ◆ **“Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del presente codice alle persone destinatarie del divieto di cui all'art. 75, comma 1 lett. a) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida”**

Criticità art. 117

- ◆ Limitazioni in anni diversificate a seconda del comma di riferimento:
- ◆ **Comma 1 = 2 anni**
- ◆ **Comma 2 = 3 anni**
- ◆ **Comma 2-bis = 1 anno**
- ◆ **Comma 2-bis, ultimo periodo = 3 anni**

Art. 126-*bis* "Patente a punti"

- ◆ In vigore dal 30 giugno 2003 (D.L.vo n. 9/02, modificato e integrato dal D.L. n. 151/03 e dalla legge di conversione n. 214/03)
- ◆ Nuovo istituto con carattere cautelare volto principalmente a tutelare la sicurezza stradale, integrando l'attuale sistema delle sanzioni pecuniarie e accessorie
- ◆ Recentemente modificato dal D.L.n. 262/06 convertito in legge n. 286/06)



Funzionamento

- ◆ A ciascun titolare di patente di guida, rilasciata in Italia, è riconosciuto un punteggio iniziale pari a **20**
- ◆ Se il conducente **NON** commette infrazioni, che comportano decurtazione di punteggio, nell'arco di un biennio, incrementa di **2** punti il suo punteggio iniziale (fino ad un massimo di 30 punti, nell'arco di un decennio virtuoso)
- ◆ Se commette infrazioni a norme di comportamento individuate nell'apposita tabella subisce le decurtazioni previste

- ◆ La perdita totale del punteggio comporta la **REVISIONE DELLA PATENTE** (cioè la ripetizione dell'esame teorico e della prova pratica)
- ◆ La procedura di decurtazione del punteggio e la fase di verifica dell'idoneità alla guida sono a cura del **D.T.T.S.I.S** (Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita l'**ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA** (art. 225 e 226 CdS) che registra le violazioni accertate ed effettua le comunicazioni agli interessati relative alla decurtazione (comma 2, art. 126-*bis*)

Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio

- ◆ Sono indicate nella tabella allegata all'art. 126-*bis*
- ◆ La decurtazione, per le violazioni commesse, si applica nei confronti di:
 - ✓ titolari di patente italiana
 - ✓ conducenti U.E. che abbiano stabilito la propria residenza in Italia il cui documento originale sia iscritto nei registri D.T.T.
 - ✓ conducenti U.E. non residenti nel territorio nazionale
 - ✓ conducenti extra U.E. residenti o non nel territorio nazionale; questi ultimi ai sensi dell'art. 6-*ter* della legge n. 214/03

Decurtazione in caso di più violazioni

- ◆ Nel caso di violazioni in **CONCORSO FORMALE** (quando con una sola azione od omissione si violano più norme – es. proseguire la marcia con semaforo indicante luce rossa, non indossando le cinture di sicurezza e utilizzando il cellulare durante la marcia senza averne titolo o senza utilizzare l'auricolare)
- ◆ o in caso di violazioni in **CONCORSO MATERIALE** (quando con più azioni od omissioni si viola la stessa o diverse norme – es. proseguire la marcia con il semaforo rosso reiterando la stessa violazione in più intersezioni)
- ◆ e tra queste **NON** sono presenti violazioni che comportino la sospensione o la revoca della patente:
- ◆ si decurtano **SOLO 15 PUNTI**

Raddoppio per neopatentati



Il raddoppio della decurtazione per i neo patentati commesse entro i primi TRE anni dal conseguimento si applica secondo i seguenti criteri:

- ◆ Il raddoppio scatta nei confronti dei titolari di patenti conseguite dal 1°/10/2003, per le violazioni commesse nei primi tre anni
- ◆ Non si raddoppia la decurtazione se il trasgressore è titolare di patente B o superiore conseguita fino al 30/9/2003

Comunicazione delle violazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

- ◆ L'organo a cui appartiene l'agente accertatore **ENTRO 30 GIORNI** dalla DEFINIZIONE della CONTESTAZIONE effettuata, deve darne notizia all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
- ◆ La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato DEFINITO, intendendosi per definito:
 - ✓ Sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (entro 60 gg.)
 - ✓ Siano trascorsi i termini per proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale (entro 60 gg.)
 - ✓ Siano stati respinti, con atto definitivo, gli eventuali ricorsi presentati (il termine di trenta giorni per la comunicazione all'anagrafe decorre dal momento in cui l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore ne riceve notizia)

Qualora successivamente all'inserimento della decurtazione nell'Archivio nazionale, risulti l'esperimento di gravami amministrativi o giurisdizionali, l'organo accertatore provvederà allo storno del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S. (collegarsi al sito www.infrastrutturetrasporti.it e seguire le istruzioni)

Recupero punti sottratti



Salvo il caso di perdita totale dei punti, il punteggio perso può essere recuperato:

- ◆ Per effetto della mancanza, per due anni consecutivi di violazioni alle norme comportanti decurtazione di punteggio, ricostituendo l'intero punteggio iniziale
- ◆ Mediante frequenza ad appositi corsi di aggiornamento per riacquisire:
 - ✓ **6 punti** (pat. A, B, B+E, A1), 12 ore corso
 - ✓ **9 punti** (pat. C, C+E, D, D+E e per possessori di CAP di tipo KA e KB), 18 ore corso
- ✓ Vale anche per il CIGC con la previsione di cui art. 219-bis CdS

Perdita totale del punteggio

- ◆ Ad esaurimento totale del punteggio il D.T.T.S.I.S. dispone la **REVISIONE di patente** con provvedimento notificato ai sensi dell'art. 201, comma 3, CdS. Tale revisione è **ATTO DEFINITIVO** (è ammesso ricorso solo al TAR o al Capo dello Stato).
- ◆ Durante il periodo relativo al provvedimento di revisione la patente di guida è valida a tutti gli effetti. Pertanto il conducente, può concretamente guidare i veicoli per i quali è abilitato.

Mancata presentazione alla revisione

- ◆ Qualora l'interessato non si sottoponga agli **ESAMI** prescritti dall'art. 128 CdS, entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è **SOSPESA** a tempo indeterminato
- ◆ *Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all'art. 12 CdS che provvedono anche al materiale ritiro del documento - rilasciando copia di apposito verbale - ed alla sua conservazione*

Revoca della patente

- ◆ Se il titolare si presenta, nei termini previsti, agli esami di revisione **ma l'esito è negativo**, il competente ufficio D.T.T. provvederà alla revoca della patente così come previsto all'art. 130, comma 1, CdS ed al contestuale ritiro della stessa ai sensi dell'art. 219, comma 2, CdS.
- ◆ Se il titolare effettua gli esami di revisione con esito negativo nel periodo di sospensione a tempo indeterminato, la patente verrà consegnata al D.T.T. dalle forze di Polizia che ne curavano la custodia

Circolazione stradale e violazioni commesse da minori

- ◆ **Art. 2 legge 24/11/1981, n. 689**

Art. 2 - Capacità di intendere e di volere

- ✓ il minore non può essere destinatario di ordinanze di ingiunzione di pagamento titoli esecutivi o di verbali
- ✓ ma può
- ✓ commettere violazioni
- ✓ effettuare pagamenti in misura ridotta
- ✓ ricevere la notifica di un verbale
- ✓ Della violazione è direttamente responsabile chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, sulla base del presupposto della "*culpa in vigilando ed in educando*"
- ✓ Il minore deve essere indicato come "autore materiale"

In sostanza.....

- ◆ Sono esclusi i minori dall'assoggettamento alle sanzioni anche se **AUTORI MATERIALI DELLE VIOLAZIONI**
- ◆ Trasferita la responsabilità a coloro che esercitano la potestà genitoriale ovvero tenuti alla loro sorveglianza
- ◆ Criterio della presunzione giuridica che il minore non ha ancora la piena maturità o intelligenza per un'adeguata comprensione dei fatti illeciti

Differenze con il codice penale...

- ◆ **< 14 anni** viene esclusa la responsabilità e non sono assoggettati alle sanzioni penali
- ◆ **>14<18 anni**, la valutazione della responsabilità avviene caso per caso tenendo conto di un'adeguata comprensione sui fatti illeciti
- ◆ **> 18 anni**, vi è una presunta piena capacità di intendere e volere

Nell'illecito amministrativo.....

- ◆ Trattandosi prevalentemente di responsabilità di natura patrimoniale, viene stabilita per l'imputabilità una netta demarcazione tra coloro che non hanno compiuto 18 anni ed i maggiorenni
- ◆ Al di sotto di questa soglia la responsabilità è attribuita a chi è tenuto alla sorveglianza

Problematiche con il CdS

- ◆ È consentita la conduzione ai minori di alcuni vicoli (ciclomotori, motocicli, motoveicoli in genere), con età di accesso graduale: 14 anni e 16 anni
- ◆ L'obbligo del conseguimento di documento per la guida
- ◆ CIGC
- ◆ Patente cat. A1
- ◆ Presume perciò una capacità di intendere e di volere abilitando minori alla guida
- ◆ **Presunzione NON prevista nella legge 689/81**

Ulteriori casi di esclusione dell'imputabilità

- ◆ **Infermità mentale:** consiste in una malattia riguardante le facoltà mentali con ripercussioni sulla capacità di ragionare, discernere e valutare adeguatamente ciò che avviene nel mondo esterno
- ◆ **Sordomutismo:** impedimento fisico che non favorisce al soggetto di relazionarsi con la collettività. È un'inabilità che deve essere accertata di volta in volta al fine di valutare se l'impedimento influisce sulle capacità di intendere e di volere e sulla rilevanza per l'applicazione di sanzioni amministrative
- ◆ **Ubriachezza:** viene esclusa la responsabilità solo quando deriva da una **causa fortuita o forza maggiore** (es. aspirazione inconsapevole di vapori alcolici; scherzo di amici non prevedibile). Quella volontaria, preordinata o cronica non sono idonee ad escludere l'imputabilità ed i soggetti sono destinatari delle sanzioni previste

Chi sono i tenuti per legge....

- ◆ Per le violazioni commesse dagli "incapaci" rispondono coloro che sono tenuti per legge, contratto e per la situazione di fatto alla sorveglianza
- ◆ Riferimento agli artt. 2047 e ss. C.Civ. (genitori, tutori, precettori, maestri d'arte, padroni, committenti, ecc.)
- ◆ Queste figure possono esimersi dal risponderne, provando di non aver potuto impedire il fatto (es. dimostrando di aver svolto una corretta vigilanza sul minore o sull'incapace, idonea ad evitare il sorgere di situazioni per lo sviluppo di fatti illeciti)
- ◆ Spetta ai soggetti interessati attivarsi nelle sedi opportune per dimostrare la non responsabilità amministrativa

TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI A DUE RUOTE – ART. 170

- ☛ Dal 14 luglio 2006 il maggiorenne può trasportare un passeggero sul ciclomotore purché sia omologato per 2 persone;
- ☛ Sui ciclomotori, così come per gli altri veicoli a motore a due ruote, il conducente:
 - ① **deve avere libero l'uso delle braccia, delle mani e delle gambe;**
 - ② **Deve stare seduto in posizione corretta;**

- ③ **Deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni;**
- ④ **Non deve procedere sollevando la ruota anteriore;**
- ④ **Non deve trainare o farsi trainare da altri veicoli;**
- ⑤ **Non può trasportare passeggero salvo che il ciclomotore sia omologato per il trasporto ed il conducente sia maggiorenne[dal 14/7/06];**

- ⑥ **Non si possono trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente dall'asse del veicolo o in lunghezza rispetto alla sagoma di esso di oltre 50 cm;**
- ⑦ **Non si possono trasportare oggetti che impediscano o limitino la visibilità del conducente;**
- ⑧ **È consentito il trasporto di animali entro i limiti precitati purché siano custoditi in apposita gabbia o contenitore.**

SANZIONI art. 170

- ◆ **Condizioni di guida (comma 1)**
- ◆ **€ 74,00 + 1 punto dec.**
- ◆ Fermo amm.vo 60 giorni [che diventano 90 in caso di reiterazione della violazione nell'arco di due anni]

MINORENNE

MAGGIORENNE

[Art. 2 l. 689/81](#)

Art. 214, c. 1-ter CdS

Importante!!

- ◆ **Procedura speciale** per il fermo di CICLOMOTORI E MOTOCICLI
- ◆ L'organo di polizia procedente DEVE disporre:

- **Il trasporto**
- **la rimozione**

Custode convenzionato e apposito luogo di custodia

Cicломotore e motociclo per 30 gg

Dopo tale periodo il proprietario può chiederne la custodia

PER GLI ALTRI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMM.VO, IL COMMA 8 E' INTEGRATO DALLA CONFISCA DEL MEZZO

◆ **Trasporto di passeggero – conducente
MAGGIORENNE (comma 2)**

◆ € 74,00 + 1 punto dec.

◆ Se il ciclomotore non è omologato per il trasporto di 2 persone

◆ **Trasporto di passeggero – conducente
MAGGIORENNE (comma 2)**

◆ € 74,00 + 1 punto dec.

◆ Se il ciclomotore non è omologato per il trasporto di 2 persone

◆ **Trasporto passeggero –
CONDUCENTE MINORENNE (comma
2)**

◆ € 74,00 + 1 punto dec.

◆ Fermo del veicolo per gg. 60

◆ Art. 2 legge 689/81 - tenuto alla
[sorveglianza](#)

◆ **POSIZIONE PASSEGGERO – TRAINO
– TRASPORTO OGGETTI/ANIMALI
(commi 3, 4 e 5)**

◆ € 74,00 + 1 punto dec.

Immissione in circolazione dopo dPR 153/06

- ◆ Dal 14 luglio 2006 i ciclomotori possono circolare con un doppio regime:
- ◆ Ciclomotori muniti di **targa e certificato di circolazione**
- ◆ Ciclomotori muniti di **contrassegno di identificazione e di certificato di idoneità tecnica** (ex art. 9 dPR 153/06)

Art. 170, comma 1-bis

- ◆ È stato introdotto dal d.l. 117/07 il divieto di trasportare sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote **bambini minori di anni cinque**.
- ◆ La violazione del nuovo comma 1 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 148,00 a € 594,00**
- ◆ **non è stata prevista la decurtazione di punteggio**

USO DEL CASCO PROTETTIVO PER GLI UTENTI DEI VEICOLI A DUE RUOTE – ART. 171

- ◆ **Conducente e passeggero di ciclomotori e motocicli (minorenni e maggiorenni) hanno l'obbligo di indossare e tenere ben allacciato il casco protettivo durante la marcia**
- ◆ **Il casco deve essere di tipo omologato**

ESENZIONI USO CASCO

- ◆ **I conducenti e passeggeri dei ciclomotori e motoveicoli a 3 o più ruote dotati di carrozzeria chiusa**
- ◆ **Il conducente di ciclomotore o motociclo a due o tre ruote dotato di cellula di sicurezza a prova di crash**

IL CASCO

- ◆ **IL CASCO DEVE ESSERE OMOLOGATO**
- ◆ **L'OMOLOGAZIONE ECE/ONU E' STAMPATA SU UNA TARGHETTA ALL'INTERNO DEL CASCO E RECA IL NUMERO DI OMOLOGAZIONE E IL PAESE DI APPARTENENZA**
- ◆ **INDOSSARE UN CASCO NON OMOLOGATO EQUIVALE A NON AVERLO!!!!!!!**

◆ **OMESSO USO DEL CASCO (comma 2)**

◆ **€ 74,00 + 5 punti dec.**

◆ Fermo del veicolo per 60 gg [che diventano 90 in caso di reiterazione della violazione nell'arco di due anni]

MINORENNE

MAGGIORENNE

[Art. 2 l. 689/81](#)

In deroga all'art. 214, c. 1-ter

◆ **Il veicolo deve essere affidato al proprietario**

Se concorre con altre violazioni che prevedono il fermo

Es. art. 115, c. 4
Art. 170, c. 2

In attesa di comunicazioni ministeriali

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR REI

QUESTA DEROGA:

CONSENTE L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVAMENTE AL PROPRIETARIO

QUALORA IL PROPRIETARIO NON FOSSE PRONTAMENTE REPERIBILE

IL VEICOLO DOVRA' ESSERE FATTO TRASPORTARE IN UN LUOGO DI CUSTODIA CONVENZIONATO

FATTA SALVA LA POSSIBILITA' PER IL PROPRIETARIO DI RECARSI PRESSO IL DEPOSITO PER OTTENERE, PREVIO PAGAMENTO SPESE, L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA

NEI CASI DI RIFIUTO SI PROPENDE PER LA NON APPLICABILITA' DELLA SANZIONE DI CUI ALL'ART. 214, COMMA 1